



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, e per
esso la Commissione permanente d'Accusa, a cui dallo
art. 47 del Regolamento Giudiziario del Senato è attribui-
ta la competenza a giudicare le contravvenzioni ver-
balizzate contro i Senatori.

ha pronunciato la seguente
Sentenza

nella causa del Pubblico Ministero
a carico
del Comm. Piaggio Erasmus Senatore del Regno, resi-
dente in Roma, Via Plebiscito № 112.

imputato

di contravvenzione all' art. 1.º della legge 10 agosto 1884.
№ 2644 sull' derivazioni delle acque pubbliche, ed al-
l' art. 98 del testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato
con Regio Decreto 2.º luglio 1904 № 35, per avere in Roma
nella località "Valla di Pozzo Pantaleo" allo scopo
di derivare l' acqua per uso industriale e propriamen-
te per uso dello stabilimento per la lavorazione della
santa di proprietà di esso Piaggio, costruita un' opera
in muratura nell' alveo del fosso di Pozzo Pantaleo.

Visto il verbale di contravvenzione redatto in Roma
nel 30 ottobre 1908 dall'ingegnere del Genio Civile, ufficio
speciale per il Tevere e per l'agro Romano, sig. Orazio
Lepore.

Visti gli atti processuali ed il precedente verbale
di dibattimento.

Esaminate i testimoni prodotti a carico e scarico
dell'imputato e letto l'atto di concessione d'acqua
di riscatto fatta dal Principe Don Filippo Maria Pamphili
a favore del Conte Piaggio, ricevuto dal Notaio Felice
Rossetti di Roma il 21 marzo 1901.

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue orali requisitorie
e l'imputato a mezzo dei suoi procuratori speciali,
avvocati Ugo Di Dominicus e Medardo Rotati, i quali
li ebbero prima ed ultimi la parola.

Ritenuto che all'orale dibattimento e per le stesse
dichiarazioni dell'ingegnere verbalizzante, sig. Orazio
Lepore, suffragate dagli altri testimoni, è risultato che
l'imputato Senatore Erasmo Piaggio non ha costruito
né fatto costruire alcuna opera in muratura nell'alveo
del fosso Pantaleo allo scopo di trivare acque
a lui non dovute.

Ritenuto che di conseguenza è rimasta esclusa a
di lui carico l'esistenza del fatto imputato.

Visto ed applicato l'art 393 del C. di Proc. Reale
Dichiarò non farsi luogo a procedere contro il Conte
Erasmo Piaggio per insistenza di reato.

Così deciso e pronunciato in Roma il 24 maggio 1909.

Il Presidente	Pietro Marone
Barcello	Barcello
Borghetto	Borghetto
Ficca	Ficca
Fabba	Fabba
Giorgi	Giorgi
Martignelli	Martignelli
Schupfer	Schupfer
Cossi	C. Tassi

F. Porri cancelliere
Fontana